

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1409

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALABRIA, BARANI, BARBIERI, BERNARDO, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, BONCIANI, BRUNO, CARLUCCI, CASSINELLI, CONSOLO, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIVELLA, GREGORIO FONTANA, FUCCI, GIAMMANCO, GIBIINO, LEHNER, GIULIO MARINI, MOFFA, NIZZI, ORSINI, PAGLIA, MASSIMO PARISI, PELINO, PUGLIESE, MARIAROSARIA ROSSI, SAMMARCO, SCANDROGLIO, SCAPAGNINI, STANCA, TESTONI, TORRISI, TOTO, VALENTINI, VERSACE, VESSA, VITALI

Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale

Presentata il 30 giugno 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata alla diffusione del sentimento umano di fratellanza e di solidarietà verso chi accanto a noi è in condizione di disagio, nonché alla promozione della responsabilizzazione sociale di tutti i singoli cittadini per facilitare risposte concrete e tempestive a quelle situazioni di vita ove sono richiesti un sostegno e una collaborazione necessari e informali.

L'intervento normativo proposto sostiene, altresì, con forza il principio della sussidiarietà, che costituisce il fulcro delle politiche sociali nelle moderne democrazie.

L'istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale, infatti, richiama l'attenzione sia sulla sussidiarietà di tipo verticale, ovvero quella in cui i bisogni dei cittadini sono soddisfatti dall'azione degli

enti amministrativi pubblici, sia su quella di tipo orizzontale, in cui tali bisogni sono soddisfatti dai cittadini stessi in forma associata e volontaristica.

In questa seconda forma di sussidiarietà deve inquadrarsi, dunque, il riconoscimento — ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge — della Giornata nazionale della solidarietà sociale, celebrata il 21 marzo, in concomitanza con l'equinozio di primavera, quale tempo di sensibilizzazione a un rinnovato sentimento di umana fratellanza.

La Giornata nazionale della solidarietà sociale è finalizzata a favorire la creazione e lo sviluppo di opportunità di incontro e di confronto tra le diverse forme di solidarietà sociale per proporre, ai singoli cittadini così come alle comunità, esempi validi di partecipazione umana tesi a migliorare nel quotidiano le condizioni sociali delle fasce più deboli della popolazione.

L'istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale si propone, altresì, il fine non ultimo di costituire la spinta propulsiva a un criterio di interpretazione della vita che guardi al futuro in senso ottimista e propositivo, ponendo anche rilievo a eventi socio-culturali tesi a esaltare gli elementi positivi del vivere quotidiano.

Al comma 2 dell'articolo in commento sono specificati gli scopi perseguiti attraverso l'istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale.

Il successivo comma 3 prevede, con la volontà di conferire alla solidarietà sociale una dimensione « istituzionale » oltre che individuale e privata, che le amministrazioni pubbliche e gli organismi operanti nel settore sociale promuovano iniziative per la realizzazione degli scopi perseguiti attraverso l'istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale.

È previsto che tali scopi siano realizzati — anche con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado — attraverso incontri e manifestazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzati a istruire e a sensibilizzare i cittadini (quelli più giovani, in particolare) sulle cause economiche, culturali e ambientali del disagio sociale del territorio di appartenenza, nonché a sviluppare politiche pubbliche e iniziative private che amplino le possibilità di inclusione sociale.

Il comma 4 dell'articolo in commento, infine, dispone che la Giornata nazionale della solidarietà sociale sia considerata solennità civile non comportando, dunque, né riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né vacanza per gli istituti scolastici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il 21 marzo quale « Giornata nazionale della solidarietà sociale ».

2. Gli scopi della Giornata nazionale di cui al comma 1 sono individuati:

a) nella promozione del potenziale individuale delle persone, sollecitandole a operare sia singolarmente che collettivamente;

b) nella diffusione della cultura dell'auto-organizzazione per migliorare la tempestività dell'aiuto solidale nel contesto del principio di sussidiarietà;

c) nel promuovere l'abbattimento delle invisibili barriere culturali che ostacolano la cooperazione sociale e civile.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi operanti nel settore sociale possono promuovere idonee iniziative per la realizzazione degli scopi di cui al comma 2 e possono organizzare, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni collettive, cerimonie e incontri, finalizzati ad approfondire le problematiche economiche, culturali, ambientali del disagio sociale del territorio di appartenenza e a sviluppare, altresì, politiche pubbliche e comportamenti privati che allarghino le possibilità di reale inclusione sociale.

4. La Giornata nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

€ 0,35



16PDL0007430